

disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

l-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.

PAGINA BIANCA

Allegato n. 5

Legge n. 311/2004, art. 1, co. 224, 225, 226,228 e 229 (L.F. 2005)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"

224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), del medesimo decreto-legge.

225. All'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».

226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis*, lettera *c*), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

227. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-*bis*, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.

228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis*, lettera *c*), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

Allegato n. 6

Legge 266/2005, art. 1, co. 89, 90 e 91 (L.F. 2006)

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) "

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211

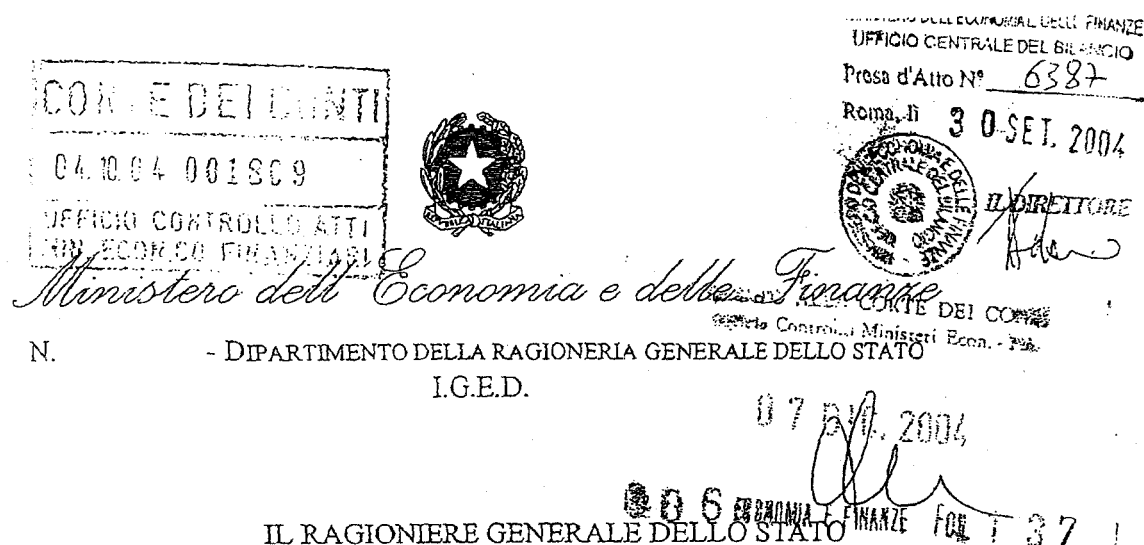
89. Al fine di ridurre l'onere economico derivante dall'esercizio di funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma. L'onere della predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente comma.

90. In caso di mancato soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'attivo della singola liquidazione.

91. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.

Allegato n. 7

Convenzione RGS – FINTECNA S.p.A. del 27 settembre 2004



VISTA la legge 4 dicembre 1956, n.1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

VISTO l'art. 9 comma 1 bis del decreto legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.112, che prevede la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla sopra citata legge 4 dicembre 1956 n. 1404;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopra citato articolo 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità, in capo allo stesso, dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n.1404, ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto delle predette attività ad una società direttamente controllata dallo Stato e che lo stesso è conforme ai principi comunitari;

fu

VISTO il provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato, in data 17 dicembre 2002 con il quale è stato individuato nella FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata, facendo rinvio, come previsto dalla norma stessa, ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, del compenso spettante alla società stessa, dei profili contabili del rapporto e delle modalità di rendicontazione e di controllo;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore* e la FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA, con sede in Roma, Via Versilia 2, in persona del Presidente *pro-tempore*, che prevede a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle attività affidate alla società un compenso annuo forfettario massimo di 1,5 milioni di euro, comprensivo di IVA ed una durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione della convenzione stessa;

DECRETA

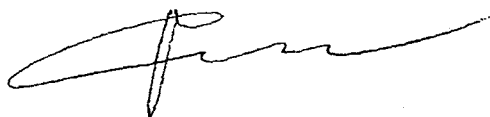
- la convenzione di cui alle premesse è approvata;
- la relativa spesa di 1,5 milioni di euro comprensivi di IVA, graverà sul Cap. 2835 del bilancio dello Stato denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici", per gli esercizi finanziari di durata della convenzione.

fu

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

pu

Roma, 27 SET 2004

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a vertical stroke intersecting it.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

CONVENZIONE

Tra

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX settembre, 97, d'ora in avanti per brevità anche "Il Ministero"

e

La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in avanti per brevità anche "Fintecna" o "la Società"

d'ora in avanti anche, congiuntamente, "le parti"

PREMESSO

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopracitato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo allo stesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato – Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sono state indicate le ragioni per le quali è conforme ai principi comunitari l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività ed è stata individuata nella FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;

Q

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero di tutti i rapporti giuridici, di qualunque genere e tipo, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la gestione della liquidazione nonché del relativo contenzioso di tali Enti è affidata alla Società, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

2.2. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società agirà in nome e per conto del Ministero e potrà esercitare tutti i poteri sino ad ora attribuiti all'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti.

2.3. In attuazione delle previsioni di cui alla lettera c) del comma 1 - bis dell'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, la società potrà compiere qualsiasi atto di diritto privato, utile per le attività di cui alla presente convenzione.

2.4. Qualora nel corso dell'attività di liquidazione dovessero emergere questioni nelle quali la Società è parte in causa interessata (in sede giurisdizionale o amministrativa), le questioni stesse dovranno essere trattate dagli uffici dirigenziali del Ministero di cui all'art. 5.

Art. 3

La Società per lo svolgimento dell'attività affidata Le si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti e a tali fini sarà posta a disposizione della Società la documentazione attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato a seguito di apposito verbale di consegna da definire con gli Uffici ministeriali competenti.

Qualora la documentazione di che trattasi non possa essere rilevata in toto dalla Società saranno definite con i predetti uffici modalità di prelievo della documentazione dagli archivi del Ministero secondo le occorrenze della Società.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali su concorde valutazione tra Società e Uffici, si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla Società.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5

I rapporti del Ministero con la Società saranno curati dagli uffici dirigenziali individuati con il provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1/quarter della legge 15 giugno 2002, n. 112. Nelle more i suddetti rapporti sono curati dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti.

Art. 6

6.1. La Società predispone un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali questioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art.9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme derivanti dalle liquidazioni dovranno affluire direttamente al bilancio dello Stato, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Società. Nelle relative quietanze dovrà essere indicata la causale specifica dei versamenti e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto delle somme anticipate dalla stessa Società per le esigenze della liquidazione. Le predette erogazioni, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle somme anticipate, vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'articolo 9 della suddetta legge n.112/2002. Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il

predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate all'entrata del bilancio dello Stato, verrà imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario massimo di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A. previa presentazione di apposita fattura vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sull'apposito Cap. 2835 denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

Il saldo del corrispettivo sarà determinato ed erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6.3.

Art. 8

La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione.

Art. 9

Le parti si danno reciproco atto che le comunicazioni che dovessero rendersi ai sensi della presente Convenzione si considerano validamente effettuate se indirizzate, a mezzo raccomandata a.r.,

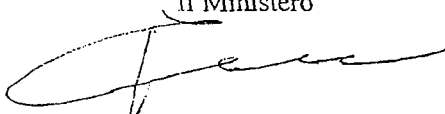
- quanto al Ministero, presso la sede, in Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma
- quanto alla Fintecna, presso la sede legale, in via Versilia n. 2 - 00187 Roma

Art. 10

Competente per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è il Foro di Roma.

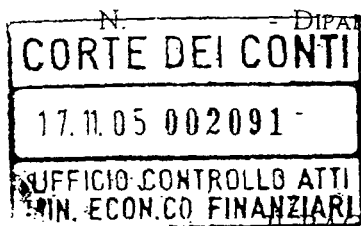
Roma, **27 SET 2004**

La Società
FINTECNA
FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Maurizio Prato)

Il Ministero


Allegato n. 8

Atto aggiuntivo RGS – FINTECNA S.p.A. del 8 novembre 2005

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*REGIO ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio Contabile Ministero Econ. Fin.DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.D.

006 0063

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

VISTO l'art. 9 comma 1 bis del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla sopra citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopra citato articolo 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità, in capo allo stesso, dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto delle predette attività ad una società direttamente controllata dallo Stato e che lo stesso è conforme ai principi comunitari;

VISTO il provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato, in data 17 dicembre 2002 con il quale è stato individuato nella FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata, facendo rinvio, come previsto dalla norma stessa, ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, del compenso spettante alla società stessa, dei profili contabili del rapporto e delle modalità di rendicontazione e di controllo;